

Valutazione degli alunni con disabilità

Rovigo

4 aprile 2017, 11 aprile 2017

Flavio Fogarolo

flavio.fogarolo@tin.it

Valutazione

Principale normativa di riferimento

Legge 104 1992

Legge Quadro sulla disabilità

DL 297 1994

Testo Unico in materia di istruzione

OM 90 2001

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

DPR 122 2009

Regolamento valutazione degli alunni

OM esami 2° ciclo

Ordinanza annuale esami secondo ciclo (ultima: OM 11 del 29/5/15)

CM esami 1° ciclo

Varie circolari, con validità permanente: 3587/14, 49/10,


Regolamento INVALSI

Sia su esami 1° ciclo che su prove valutazione SNV


Inclusione

Innovazione vera o apparente?


EXCLUSION




SEPARATION



INTEGRATION




INCLUSION



Inclusione

Innovazione vera o apparente?

INTEGRACIÓN




INCLUSIÓN



Inclusione

Innovazione vera o apparente?



Segregazione




Inserimento



Integrazione



Inclusione



Istruzione
separata:
scuole speciali,
classi differenziali.

Segregazione

Segregazione




Inserimento



Integrazione



Inclusione



Gli alunni con disabilità entrano nelle scuole comuni, ma restano **di fatto separati**

Segregazione



Inserimento




Integrazione



Inclusione

Gli alunni con
disabilità fanno
parte della
comunità
scolastica



Segregazione



Inserimento




Integrazione



Inclusione

La scuola si organizza per **accogliere tutti**. Le differenze individuali sono considerate come la regola, non l'eccezione.



Signora, se non porta a scuola un certificato medico noi dobbiamo per forza trattare suo figlio come tutti gli altri!



DPR 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 4

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche **regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento** delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e **ai ritmi di apprendimento degli alunni.**

DPR 8 marzo 1999, n. 275


Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

A tal fine le istituzioni scolastiche
**possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune**
e tra l'altro:

...

Due aspetti dell'inclusione

Accessibilità




Personalizzazione



Due aspetti dell'inclusione

Accessibilità



Personalizzazione

Inclusione strutturale

non ha un destinatario prefissato e non ha lo scopo di risolvere un problema a qualcuno, bensì di eliminare le possibili barriere "prima" che si manifestino come tali, indipendentemente dall'individuo specifico che può essere danneggiato o favorito, secondo i casi.

La Personalizzazione


interviene su un singolo soggetto. In educazione è quasi sempre informale ma a volte va formalizzata. È sempre formalizzata se comporta dei costi o tutela diritti specifici.

Uguaglianza



**Stesse soluzioni
per bisogni diversi**

Equità



**Personalizzazione:
a ciascuno ciò di
cui ha bisogno**

Uguaglianza ed equità



**Inclusione
strutturale:
rimuovere le
barriere per
favorire tutti**

I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Personalizzazione

Personalizzazione formalizzata



I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.



I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione

Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.

In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata

La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali e personalizzazione formalizzata

1- Alunni con **disabilità** formalmente certificati (Legge 104/92)

2 - Alunni con **Disturbo Specifico di Apprendimento** formalmente certificati (Legge 170/10)

3 - Alunni per i quali **la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato**, ossia approvare un PDP.

Paradigma
clinico

Paradigma
**peda-
gogico**

Clinica vs Pedagogia

Il concetto di **Bisogno Educativo Speciale** è un paradigma pedagogico, nettamente contrapposto a quella clinico che regola, in particolare, quello di **Disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento**.

**Non chiediamoci se il nostro
alunno è BES,
chiediamoci piuttosto cosa
possiamo fare per lui.**

«Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche» (nota MIUR 22/11/13)..

Le etichette fanno male



anche quando sono usate a fin di bene

Clinica vs Pedagogia

Paradigma **clinico**:

- Si misura il bisogno nel modo più **oggettivo** possibile.
- Il dato è rapportato a un **valore soglia**: se si supera, viene attestata la patologia, la disabilità, la situazione di disturbo o difficoltà, secondo i casi.
 - A seguito della diagnosi si progetta e si attiva un **intervento** (cura, terapia, riabilitazione, supporto educativo ecc.).

Disabilità e DSA

Paradigma **pedagogico**:

- Si analizza il bisogno e **contestualmente** si progetta l'**intervento**.
- Il bisogno non va misurato e non esistono valori soglia: si decide l'opportunità dell'**intervento** solo in base a criteri di **efficacia e convenienza**. Si valuta quindi quello che si pensa di fare in risposta ai bisogni, ma **non si valutano i bisogni**.
- Una valutazione di questo tipo **non è necessariamente oggettiva**.

Altri BES

I BES non si certificano!

Non possono farlo gli specialisti

certificazione BES diretta

certificazione BES indiretta

Non può farlo la scuola

I BES non si

«Si certifica che
XXX è un alunno
con Bisogni
Educativi Speciali»

o!

Non possono farlo gli specialisti

certificazione BES diretta

certificazione BES indiretta

Non può farlo la scuola

I BES

«Si certifica che XXX è affetto da
e quindi la scuola deve considerarlo
alunno con Bisogni Educativi Speciali
e stendere un PDP»

Non possono farlo gli specialisti

certificazione BES diretta

certificazione BES indiretta

Non può farlo la scuola

I BES non si certificano!

**Non possono
certificazioni
certificazioni**

Ad esempio:
Test o prove strutturate per
misurare i bisogni; definizione di
una soglia critica sotto la quale
l'alunno va considerato BES

Non può farlo la scuola

Paradigma clinico (Disabilità e DSA)

Dalla diagnosi esterna alla personalizzazione

Questo alunno è DSA quindi la scuola deve predisporre un PDP

Paradigma pedagogico (BES)

Si parte dalla personalizzazione

Questo alunno è BES perché secondo la scuola ha bisogno di un PDP

Non tutte le personalizzazioni richiedono il PDP

La scuola ha tanti modi, strumenti e procedure per adattare la didattica ai bisogni individuali, più semplici e informali del PDP ma in certi contesti ugualmente efficaci.

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza (nota MIUR 22/11/13).

Quando serve un PDP?

La scelta non dipende solo dai bisogni ma dall'effettiva **convenienza** della strategia didattica personalizzata che si intende attuare.

E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel P.D.P. (nota MIUR 22/11/13).



PRO

Vantaggi del PDP

- Proposte più consapevoli e condivise,
- Personalizzazione più efficace,
- Maggiore rilevanza verso docenti e genitori,
- Qualche possibilità di intervento in più nella valutazione (soprattutto in caso di esami)...

CONTRO

Svantaggi del PDP

- Rischio di etichettatura con caduta di autostima per l'alunno,
- Problemi di accettazione e tensioni con i compagni e i familiari,
- Maggiori oneri e tempi per la scuola ...

Si fa il PDP quando i PRO **prevalgono nettamente** sui CONTRO!

**L'individuazione di un
alunno come BES è
fortemente condizionata
dal contesto**

Può essere BES in una scuola e
non esserlo in un'altra

**Non si può valutare la
convenienza se non è stata
definita, almeno a grandi
linee, la strategia di
personalizzazione scelta**

Non si può dichiarare BES un alunno,
per quanto grave, se non si sa come
personalizzare l'intervento didattico.

Valutazione

**Si può personalizzare
anche la valutazione?**

Se sì, fino a che punto?



Valutazione

Se gli alunni hanno capacità di apprendimento non uniformi, personalizzare è inevitabile

Si insegna quello che è possibile imparare

Se l'insegnamento è personalizzato, lo deve essere anche la valutazione

Si valuta quello che si è insegnato

I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione

Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.

In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata

La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

Valgono anche per la valutazione!

I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione

Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.

In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata



La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

Valutazione e inclusione strutturale

Il successo formativo è il normale risultato atteso.
L'insuccesso è l'eccezione.



Valutazione e inclusione strutturale

I risultati della valutazione formativa non possono essere quelli della distribuzione simmetrica “normale”, a campana o gaussiana.



Valutazione e inclusione strutturale



Nella valutazione formativa registriamo i risultati derivanti da un intervento, non da eventi naturali o statistivi, e ci aspettiamo quindi una distribuzione fortemente asimmetrica.



Valutazione e inclusione strutturale


Nella distribuzione simmetrica media, moda e mediana hanno lo stesso valore (quello centrale).

Nella distribuzione asimmetrica non coincidono: la moda maggiore (o minore) della mediana che a sua volta è maggiore (o minore) della media.



Valutazione e inclusione strutturale

Non sempre la valutazione prevede una distribuzione di questo tipo. Caso emblematico sono le prove INVALSI per le quali si attendono risultati in distribuzione simmetrica, con numero di eccellenze sostanzialmente pari alle criticità.



Le prove INVALSI hanno una funzione statistica, non formativa. Per questo è scorretto usarle per la valutazione degli apprendimenti.

Parlando di valutazione

Inclusione strutturale

Per tutti: verifiche chiare, ben leggibili, correttamente spaziate, a difficoltà scalare...

Leggibilità

- Dimensioni del testo sufficienti (no riduzioni!)
- Contrasto adeguato (no fotocopie di fotocopie!)
- Font ben leggibili

Parlando di valutazione

Inclusione strutturale

Per tutti: verifiche chiare, ben leggibili, correttamente spaziate, a difficoltà scalare...

Leggibilità

- Dimensioni del testo sufficienti (no riduzioni!)
- Contrasto adeguato (no fotocopie di fotocopie!)
- Font ben leggibili

Spazi adeguati :

- Gli spazi su cui scrivere non devono essere troppo piccoli

1) Qual è il numero che corrisponde a $\frac{3}{100}$?


- A. 3
B. 0,3
C. 0,03
D. 0,003

2) Nel numero 95,74 qual è la cifra dei decimi?

- A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

6/7

3) Quali numeri mancano alla seguente successione di numeri?



9) Sul quaderno numera per 1,5 da 0 a 45.
(con aiuto)

4) In quale gruppo i numeri sono stati scritti in ordine dal maggiore al minore?

- A. 1,50 1,75 2 2,30 3
B. 2,30 1,75 1,50 3 2
C. 3 2 2,30 1,75 1,50
D. 3 2,30 2 1,75 1,50

5) Indica se ogni confronto è vero o falso.

	Vero	Falso
a) $5 > 3,8$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) $1,9 < 2$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) $6 < 5,9$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) $4,00 > 4$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6) In quale riquadro il confronto è giusto?

- a) $3,50 > 3,5$ b) $0,04 = 0,40$ c) $8,00 = 8$ d) $8,2 > 9,8$

- A. a
B. b
C. c
D. d

7) Filippo ha comperato due giornalini che costano € 1,50 ciascuno. Quanto ha speso?

$$1,50 \times 2 = 3,00 \text{ calcolo}$$

Risposta: in tutto ha speso 3,00 €

8) Matteo spende in cartoleria € 3,50 e in panetteria € 1,45. Quanti soldi spende in tutto?

$$3,50 + 1,45 = 4,95 \text{ calcolo}$$

a) Risposta: spende in tutto 4,95 €

Luigi
ricorda

1. Sara pesa 31,5 kg. Lorenzo pesa 38 kg. Quanti chili pesa in più Lorenzo?

2. Miha aveva nel borsellino € 6,75. Per comprare un album ha pagato al contante € 2,75. Quanti soldi le sono restati?

Problemi

Nome _____

Classe _____

Data _____

NUMERI E RAPPRESENTAZIONI

• Scrivi i numeri a partire dalle seguenti rappresentazioni.

- 6 da =
- 31 u =
- 6 u + 7 da =
- 9 da + 9 u =
- 3 da + 4 u =
- 35 u + 6 da =
- 43 u + 5 da =
- sette decine =
- trentotto unità e due decine =
- 4 unità e 6 decine =

• Unisci le rappresentazioni che si riferiscono allo stesso numero.

- | | |
|--------------|----|
| 35 + 10 + 32 | 68 |
| 30 + 1 + 7 | 36 |
| 78 - 10 | 77 |
| 4 × 9 | 5 |
| 75 : 5 | 38 |

LEGGERE E RAPPRESENTARE NUMERI NATURALI ENTRO IL 100.

Esegui in colonna sul quaderno

- 40 + 26 =
- 26 + 33 =
- 35 + 48 =
- 19 + 67 =
- 20 + 52 + 18 =
- 45 - 31 =
- 88 - 46 =
- 91 - 19 =
- 60 - 37 =
- 72 - 58 =

Esegui le moltiplicazioni in riga

- 2 × 5 =
- 3 × 9 =
- 10 × 4 =
- 4 × 3 =
- 7 × 2 =

Esegui le divisioni in riga

- 20 : 5 =
- 36 : 6 =
- 21 : 7 =
- 45 : 9 =
- 56 : 8 =

Risolvi i problemi

- A Il fruttivendolo aveva 75 vaschette di fragole. Alla fine della giornata ne ha vendute 58. Quante vaschette sono rimaste invendute?
- B Luca ha comprato 12 bustine contenenti ciascuna 6 figurine. Quante figurine ha in tutto Luca?
- C Il giardiniere ha piantato 38 tulipani e 24 ciclamini. Quanti fiori ha piantato in tutto?
- D Martina ha 96 caramelle. Le vuole distribuire in parti uguali alle sue 8 amiche. Quante caramelle riceverà ogni amica?

• Per l'alunno: prima ascolta la lettura. Poi leggi queste affermazioni e scrivi V se sono vere, F se sono false. "Ritorno a scuola"

2a

- Niccolò non ha voglia di tornare a scuola.
- Niccolò arriva a scuola e il portone è ancora chiuso.
- I bambini che aspettano davanti al portone sono tranquilli.
- L'aula di Niccolò è poco luminosa.
- La maestra Rita porta gli occhiali.
- La maestra Maria è più alta della maestra Rita.
- Niccolò non conosce il suo compagno di banco.
- Ritrovare i compagni fa star bene Niccolò.
- I bambini assomigliano a farfalle
- La pianta ha le foglie a forma di cuore

• Per l'alunno: prima ascolta la lettura. Poi leggi queste affermazioni e scrivi V se sono vere, F se sono false. "Ritorno a scuola"

2a

- Niccolò non ha voglia di tornare a scuola.
- Niccolò arriva a scuola e il portone è ancora chiuso.
- I bambini che aspettano davanti al portone sono tranquilli.
- L'aula di Niccolò è poco luminosa.
- La maestra Rita porta gli occhiali.
- La maestra Maria è più alta della maestra Rita.
- Niccolò non conosce il suo compagno di banco.
- Ritrovare i compagni fa star bene Niccolò.
- I bambini assomigliano a farfalle
- La pianta ha le foglie a forma di cuore

Primo Mario

COMPRESIONE DALL'ASOLTO

1. Indica se sono vere o false le affermazioni seguenti in riferimento al racconto che hai letto.
- a. L'episodio è narrato in prima persona V F
 - b. Il narratore è il protagonista stesso V F
 - c. La storia si colloca nelle strade di una grande città V F
 - d. La storia si sviluppa nell'arco di una giornata (a parte un accenno a ciò che avverrà in seguito) V F
 - e. Nel racconto non sono presenti battute di dialogo, cioè discorsi diretti V F
- punti 1/5

2. Ti diamo qui alcuni momenti della storia: abbinare a ciascuno di essi un fatto scegliendo tra quelli proposti.

Momenti della storia	Fatti
a. La mattina presto	La mamma va al lavoro
b. Nella tarda mattinata	Arriva il carbonaro
c. Nella ore seguenti	Il protagonista conta davanti a lei
d. La sera	La mamma torna dal lavoro

1. Arriva il carbonaro 2. La mamma va al lavoro 3. La mamma torna dal lavoro e il protagonista conta davanti a lei 4. Il protagonista conta sul sito e continua a contare fino a cento

punti 1/5

3. Una fredda mattina... Scrivi altri tre aggettivi qualificativi che potrebbero essere abbinati a "mattina" per indicare le condizioni del clima.

fredda, alta, senza neve, chiara

punti 1/5

9. Indica a chi va riferito ciascuno dei seguenti discorsi diretti o indiretti.

Battuta	Mamma	Carbonaro	Protagonista
a. disse... che avrebbe portato mio fratello con sé al lavoro	X		
b. (in chiacchiere) se aveva freddo		X	
c. Non lo so			X
d. Stà a sentire e ripeti con me		X	
e. Mi disse di aggiungere uno, due, tre...		X	

punti 1/5

L
P
G
I
O
T
A
D
I
S
P
E
R
C
O
N
T
A
R
E
A

4. "Ti ci entrò il carbonaro, e gli died il denaro..." (righe 6-7). Scrivi la parola a cui si riferisce il pronome personale "gli".

Si riferisce al carbonaro

punti 1/1

5. In che modo il carbonaro scopre che il protagonista non sa contare? Rispondi usando, se vuoi, le parole seguenti: bambino / non sapere / avere / resto

Il carbonaro

punti 1/1

6. Avendo scoperto che il bambino non sa contare, cosa fa il carbonaro? Scegli la risposta corretta.

- a. Gli dice che lui, alle sue età, sapeva già contare benissimo.
- b. Gli dice che gli altri bambini della sua età sanno contare.
- c. Gli insegna a contare fino a cento.
- d. Gli fa scrivere i numeri.

punti 1/1

7. Dopo che il carbonaro se n'è andato, il bambino continua a contare fino a cento. Perché?

- a. Si diverte: i numeri gli sembrano una filastroca.
- b. Sperò che qualcuno lo senta e venga a complimentarsi con lui.
- c. Punge di avere davanti la mamma e il fratello.
- d. Teme che, se non continua a ripetere i numeri, se li dimenticherà.

punti 1/1

8. In seguito, dopo aver imparato a contare, che cosa impara il bambino? Chi glielo insegna?

Impara a scrivere i numeri e glielo insegna il carbonaro

punti 1/2

Punti 6/10 60% del 45 fruttati

Parlando di valutazione

Inclusione strutturale

Per tutti: verifiche chiare, ben leggibili, correttamente spaziate, a difficoltà scalare...

Leggibilità

- Dimensioni del testo sufficienti (no riduzioni!)
- Contrasto adeguato (no fotocopie di fotocopie!)
- Font ben leggibili

Spazi adeguati :

- Gli spazi su cui scrivere non devono essere troppo piccoli

Leggibilità linguistica :

- Usare parole inusuali solo se legate al compito,
- Scrivere le consegne in linguaggio piano: evitare forme contorte, negazioni di negazioni, eccessivo uso di subordinate...

I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione

Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.

In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata

La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

Valutazione intermedia

Nella **valutazione intermedia** (esclusi quindi Esami di Stato e prove INVALSI) nella valutazione prevale sempre la finalità educativa e la personalizzazione è sempre possibile.

Non è detto però che sia sempre **opportuna e conveniente** perché la differenziazione delle prove o dei criteri di valutazione può avere **ricadute negative** se mal gestita:

- confronti tra i compagni;
- tensioni con i genitori;
- calo di autostima;
- rischi di appiattimento...

Valutazione intermedia

Si osserva che:

la personalizzazione della valutazione ha molte più **controindicazioni** quando è **rigida** (stesse prove, stessa modalità di somministrazione, stessi criteri di valutazione per tutti).

I rischi si riducono, fino ad azzerarsi, se è **flessibile**.

Ad esempio: proporre a ciascuno prove diverse, modulari e intercambiabili.

I tre livelli dell'inclusione

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione

Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.

In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata

La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

Valutazione

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla loro programmazione

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di **tutti** gli insegnanti,
- **solo** degli insegnanti.

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla loro programmazione

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,**
- solo degli insegnanti.**

Valutazione

Pr

Pe

La

è

R

La

C

C

-

Il diritto all'educazione e all'istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L. 104/92:

E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2).

La **valutazione degli apprendimenti** è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

- **solo degli insegnanti.**

Valutazione

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

**La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione**

La valutazione di tutti gli alunni,
compresi quelli con BES, è compito
degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle **potenzialità della persona** e alla **situazione di partenza** definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel **Piano Educativo Individualizzato**.

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi.

L'obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, come vedremo più avanti, quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la programmazione differenziata.

Valutazione

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla loro programmazione

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli **insegnanti della classe:**

- di **tutti** gli insegnanti,
- **solo** degli insegnanti.

Vali

Pr

Pe

La

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri membri del GLHO (gruppo operativo del PEI) possono valutare, assieme alla scuola, l'efficacia delle azioni didattiche – educative attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli **insegnanti della classe:**

- di **tutti** gli insegnanti,
- **solo** degli insegnanti.

Valutazione

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:


La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Cambia il riferimento della valutazione



Vale anche per il comportamento!

Non cambiano le modalità di espressione della valutazione



Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

È corretto e possibile dare 5 in condotta ad un alunno ADHD art. 3 comma 3?

Possibile certamente sì: tutti gli alunni possono avere valutazioni negative, altrimenti non sarebbero più vere valutazioni.

Corretto se il voto è stato dato in base alla sua programmazione individuale, non in base a standard generali o comportamenti ritenuti accettabili. Come non si può dare 5 in matematica a un alunno con ritardo mentale perché non conosce il teorema di Pitagora, se nel suo programma personalizzato non è previsto, non si può dare 5 in comportamento a un alunno ADHD o con DOP se genericamente si comporta in modo inappropriato, disturba, o altro. Ma se nel PEI sono stati definiti obiettivi di comportamento specifici, condivisi e ragionevoli, e se, nonostante un'azione educativa puntuale e coerente, non sono stati raggiunti, un 5 ci può anche stare. Tanti "se", come si vede.

Valutazione

Quali elementi della valutazione considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)

Metodi (come valutiamo)

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

Valutazione

Quali elementi considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (con)

Criteri (qua)

Espressioni

den

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata** (PEI) e i contenuti da valutare possono essere personalizzati.

Se gli alunni con disabilità seguono **la stessa programmazione della classe**, i contenuti da valutare sono gli stessi mentre possono variare **metodi** e **criteri**.

Per gli alunni con DSA e altri BES i contenuti dovrebbero essere gli stessi, salvo adattamenti temporanei da superare prima degli esami di Stato.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Alunno di II primaria che picchia i compagni, si butta a terra, sputa, ruba, nasconde, rompe e lancia colori, gomme e altro materiale, non svolge nessuna delle attività proposte (neanche un gioco...).

Alle spalle una situazione familiare ai limiti, ufficialmente in carico ai servizi sociali, senza nessun risultato e in costante peggioramento. In classe i bambini piangono; i genitori ci riferiscono di richieste sempre più insistenti di non venire a scuola; noi docenti siamo costantemente impegnati in azioni di contenimento (e le garantisco che per bambini di 6/7 anni non deve essere un bello spettacolo vedere le maestre prese a calci o riempite di sputi...). In nome di un diritto allo studio che non lo è per nessuno... Possibile che non si possano prendere provvedimenti disciplinari seri (dalla sospensione per periodi anche lunghi ad una eventuale, conseguente bocciatura che riporti ai servizi sociali la responsabilità di un intervento mal progettato o la necessità di togliere il bambino alla famiglia e di affidarlo a un'altra che gli garantisca l'affetto, le cure e l'educazione di cui ha bisogno?).

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

È fuori discussione che un bambino come questo va educato e istruito. Non solo perché è portatore di diritti, ma perché se non si interviene adesso la società tra qualche anno si troverà a dover gestire situazioni enormemente più gravi e complessi. A scuola di sicuro ci deve andare.

Nella primari la sospensione non è neppure prevista, ma in ogni caso le procedure di espulsione non risolvono mai realmente il problema e quasi sempre anzi lo aggravano, ma appaiono a volte purtroppo convenienti per chi le applica perché portano sollievo scaricando altrove le criticità. È corretto?

Se pensate che i servizi sociali non si impegnino abbastanza, come sembra di capire, potete insistere più energicamente, chiedendo anche l'intervento della magistratura (contro i servizi, però, non contro il bambino o la sua famiglia).

Valutazione

Quali elementi
considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

Criteri (qu

Espressio

della valu

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti: riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi, supporti e facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità, DSA e altri BES.**

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Vorrei porre un quesito relativamente alle mappe concettuali che un alunno con disabilità per DSA deve utilizzare a scuola durante verifiche e interrogazioni. Chi le deve predisporre? La scuola o la famiglia? Nel PEI è indicato semplicemente: "uso di mappe". Grazie.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Sono strumenti che dovrebbero essere finalizzati prima di tutto a sostenere il metodo di studio e l'autonomia. Non sono le verifiche il loro scopo primario.

Il progetto educativo deve mirare all'autonomia per un vero successo formativo. Se si ritiene che siano utili le mappe bisognerà portare il ragazzo al massimo di autonomia, con l'aiuto dell'insegnante di sostegno ma non solo, affinché acquisisca le necessarie competenze. Queste questioni vanno di sicuro definite nel PEI.

Valutazione

Quale risultato
consigliato

(anche in
caso di)

Contenuti

Metodi

Criteri (

Espressi

della v

Si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicare anche a quali aree della programmazione faranno **riferimento i voti delle singole discipline**.

Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di PDP, **dovrà indicare i criteri di valutazione** entro certi limiti applicabili anche all'esame di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche in caso di)

Contenuti (c)

Metodi (com)

Criteri (quan)

Espressione

della valutaz

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni va espressa con voto numerico in decimi** (DPR 122/09).

Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con una **comunicazione aggiuntiva** che sia più chiara per le famiglie e faccia riferimento più esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati: **contenuti, metodi e criteri**.


Nel caso del documento di valutazione quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può prendere la forma di una «Lettera alla famiglia» da allegare, considerando che il modello ufficiale non può essere modificato.

Valutazione

Netta distinzione tra

valutazione intermedia

La valutazione intermedia ha sempre una **funzione educativa** perché determina il **successo formativo**.



e **valutazione finale**

La valutazione finale (esami di Stato) ha una **funzione certificativa**.

È **certificativa** anche la valutazione delle prove INVALSI del SNV, riferita però al sistema di istruzione, non al singolo alunno.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Nel documento di valutazione (pagella) va indicato che i voti sono riferiti al PEI o che è stato adottato un PDP?

Solo se la normativa lo richiede, altrimenti è violazione della privacy (diffusione indiretta di dati sensibili). Attualmente è previsto esclusivamente per studenti con programmazione differenziata nella secondaria di 2° grado, in base all'OM 90 del 2001.

Nel primo ciclo (primaria e sec. 1° grado);
nella secondaria di 2° gr. in caso di programmazione valida per il diploma;

per DSA e altri BES

nessuna indicazione va mai messa nella pagella.

Questo è previsto espressamente dal DPR 122/09 per il diploma dell'esame di stato del 1° ciclo e vale di sicuro anche negli anni precedenti

Quando e come è possibile trattenere i bambini alla scuola dell'infanzia?

È possibile trattenere i bambini alla scuola dell'infanzia per un anno al massimo, quindi mai oltre il 7° anno di età, in caso di gravi motivi (disabilità, recente immigrazione internazionale...) a queste condizioni:

- richiesta dei genitori;
- accordo degli insegnanti della sezione;
- accordo degli specialisti che seguono il bambino.

In caso di disabilità è richiesto in pratica il parere favorevole del GLHO.


La decisione finale spetta al Dirigente Scolastico o al legale rappresentante per le scuole dell'infanzia paritarie.

Valutazione


**Alunni con
disabilità**

Alunni con DSA

**Altri alunni BES
individuati dalla
scuola**




Valutazione



Alunni con DSA


**Altri alunni BES
individuati dalla
scuola**

Valutazione



Valutazione degli alunni con disabilità nel Primo Ciclo

Primo Ciclo




In tutte le classi del **primo ciclo** la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo.

Questo vale naturalmente anche al momento dell'**Esame di Stato conclusivo** (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base al suo PEI. Superando queste prove conseguirà un **diploma valido a tutti gli effetti**, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Anche le **prove nazionali INVALSI** possono essere personalizzate (ossia ridotte, adattate o interamente sostituite).

Se le prove non vengono superate l'alunno può ripetere l'anno oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un **attestato** che certifica i crediti formativi acquisiti e che consente comunque la frequenza della scuola superiore.

Primo Ciclo



Gli alunni con disabilità possono rimanere nella scuola secondaria di primo grado fino al compimento del 18° anno d'età ma non possono essere iscritti alla scuola secondaria di secondo grado se hanno compiuto il 18° anno.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Qualcuno sostiene che un alunno con BES non può avere una valutazione insufficiente (siamo alla secondaria di 1° grado) e che in caso di difficoltà bisogna cambiare gli obiettivi del piano didattico per adattarli al livello dell'alunno e consentirgli quindi di avere una valutazione sufficiente. È vero? Cosa si fa se l'alunno, pur con un piano personalizzato, non raggiunge gli obiettivi prefissati?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Tutti gli alunni, BES o non BES, compresi disabili e DSA, possono avere valutazioni insufficienti. In caso contrario significherebbe che per loro la valutazione degli apprendimenti è sostanzialmente fittizia, e quindi scorretta oltre che inutile. E questo sarebbe un grosso torto che si fa loro, non certo un'agevolazione.

Se l'alunno individuato come BES non ha raggiunto gli obiettivi previsti si riflette innanzitutto sull'efficacia delle azioni intraprese e si interviene per correggerle, migliorarle o potenziarle. Si deve "curvare" la metodologia, dice la nota MIUR, ma non abbassare gli obiettivi.

Nel caso concreto è la scuola che decide autonomamente cosa fare, puntando però al vero successo formativo, non ad una formale sufficienza.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Sono un'insegnante di sostegno scuola primaria e seguo un'alunna in IV ...avrei bisogno di un confronto...io e le colleghe di classe stiamo valutando la possibilità di proporre il fermo per l'alunna da me seguita con una diagnosi funzionale impegnativa...tetralogia di Fallot, ritardo di sviluppo psicofisico... ritardo del linguaggio, mancato controllo sfintetico e tanto altro...

La motivazione è quella di una mancata maturazione globale soprattutto in vista del futuro passaggio alla scuola media. Il confronto con la famiglia è positivo, in settimana avrò modo di valutare tale possibilità con il neuropsichiatra dell'ASL che la segue, ma ciò che mi mette in crisi è la valutazione da fare per il primo quadrimestre rispetto alla quale i pareri sono discordanti: c'è chi sostiene che per effettuare una permanenza non si possono avere sufficienze. Io però non me la sento di valutarla insufficiente perché gli obiettivi programmati nel pei sono pienamente raggiunti! Voi cosa ne pensate?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Le norme per la ripetenza degli alunni con disabilità sono le stesse dei compagni, cambia solo il riferimento alla valutazione che è relativo al PEI e non alla programmazione della classe: la ripetenza è necessariamente collegata a valutazioni gravemente negative nella condotta o negli apprendimenti e alla primaria è possibile in casi eccezionali e motivati con decisione presa all'unanimità dagli insegnanti della classe (DL 58/2004 art. 8 c. 1).

Dice che ha pienamente raggiunto gli obiettivi programmati e non capisco come questo si concili con la sua convinzione circa una mancata maturazione globale in vista del passaggio alla scuola media (che avverrà tra oltre un anno e mezzo, tra l'altro). Tra gli obiettivi di un alunno della primaria, disabile o non, dovrebbe esserci di sicuro anche la preparazione al ciclo successivo.

In ogni caso, se ha raggiunto gli obiettivi del suo PEI non può essere trattenuta.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Nella nostra scuola primaria c'è un bimbo di 14 anni diversamente abile che è stato bocciato più volte su richiesta dei genitori e dei suoi terapisti, tutti privati. Quest'anno ripete la 5^a e i genitori vorrebbero farlo nuovamente bocciare. [...] Non so cosa si deciderà di fare però vorrei capire com'è la questione da un punto di vista normativo. Quanti anni può permanere alla scuola primaria? Quante volte può ripetere una stessa classe? È previsto che possa restarci fino ai 16 anni?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Nella scuola primaria, come per tutti gli alunni, anche per quelli con disabilità la mancata promozione è possibile in casi eccezionali, debitamente motivata e decisa dagli insegnanti all'unanimità (DL 59/2004). L'eccezionalità della decisione esclude categoricamente che possa essere reiterata e far ripetere l'anno a un alunno più volte è quindi illegittimo (disabile o non).

È comunque una decisione che prendono gli insegnanti, non certo i genitori.

Non si trattiene un alunno con disabilità perché si trova bene in una scuola ma perché non ha raggiunto gli obiettivi didattici previsti dal suo PEI e si pensa che un anno in più possa essere utile allo scopo.

Ma come può una scuola dichiarare che per tre anni di seguito il suo intervento didattico è stato un fallimento (perché di questo si tratta)? Quali correttivi sono stati presi? Come vengono usate le risorse assegnate?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Vorrei sapere se un'alunna con sindrome di Down ed ipotiroidismo, che non ha raggiunto alcune autonomie di base, ma ha compiuto dei progressi alla scuola secondaria di primo grado, possa essere fermata in terza media. Tenga conto che, durante il triennio, è stata supportata dalla sua gemella inserita nella medesima classe e dall'assistente ASACOM che conosce dalla scuola materna. Nel nuovo ambiente perderebbe tutti i riferimenti che ho citato sopra, compreso il mio, come insegnante per le attività di sostegno. Sotto il profilo cognitivo, l'alunna ha raggiunto alcuni obiettivi di quelli previsti dal PEI per cui alcuni docenti si mostrerebbero poco propensi alla sua ripetenza. Terrò conto del suo consiglio prezioso. Grazie!

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

La mancata promozione degli alunni con disabilità, come per tutti, è possibile in caso di valutazioni negative negli apprendimenti (DPR 122/09). Solo che per loro la valutazione è personalizzata e riferita al PEI e in caso di difficoltà gli obiettivi possono essere rivisti anche in corso d'anno.

Trattenendo un alunno indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, solo perché si trova bene in questa scuola e non si sa come si troverà nella nuova, si viola la normativa.

Anche gli alunni con disabilità diventano grandi e dopo le medie vanno alle superiori. Il mio consiglio: organizzate bene la transizione e abbiate fiducia nei colleghi del nuovo ordine di scuola.

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...] **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.


Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...] **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.



Non c'è limite alla differenziazione: le prove possono essere completamente diverse.


Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...] **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.



Si possono quindi differenziare anche le prove INVALSI

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...] **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Si predispongono le prove sulle discipline che sono state insegnate. Precisione importante soprattutto per le lingue straniere.


Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...] **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.



Unico riferimento è il PEI.
L'adattamento può riguardare tutti gli aspetti: contenuti, metodi e criteri.

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...] **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.



Il diploma rilasciato è lo stesso.

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 3

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Sui diplomi di licenza è riportato il **voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.**

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 3

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Sui diplomi di licenza è riportato il **voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.**

Esame di Stato primo Ciclo


DPR 122/09 art. 9 comma 4

4. Agli alunni con disabilità **che non conseguono la licenza** è rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, **ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi** validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 4

4. Agli alunni con disabilità **che non conseguono la licenza** è rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, **ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi** validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.



Attestato a chi non consegue la licenza, indipendentemente dai motivi: non ha superato le prove, non è in grado di sostenere un qualsiasi esame...

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 4

4. Agli alunni con disabilità **che non conseguono la licenza** è rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive **ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi** validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Con l'attestato si può iscriverne alla sec. di 2° grado ma dovrà seguire obbligatoriamente un percorso differenziato.

Attenzione: in Veneto senza diploma non si può accedere alla Formazione Professionale regionale

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Anche l'Esame di Stato conclusivo va costruito sul PEI e quindi tutti i candidati con disabilità dovrebbero essere in grado di superarlo. Perché allora la normativa prevede anche la possibilità di concludere il percorso con un attestato?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

L'esame di Stato, anche se personalizzato, deve rispettare dei requisiti formali.


In particolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI va verificato attraverso la somministrazione di prove che possono essere differenziate in modo molto libero e flessibile ma devono comunque configurarsi come attività intenzionali che producono dei risultati da valutare.

In certe situazioni di particolare gravità possono mancare i presupposti per poter costruire un qualsiasi tipo di prova se non con artificiose forzature che risultano a volte anche lesive della dignità personale dell'alunno. Per questi casi la normativa prevede che la commissione esaminatrice possa fargli terminare la scuola media anche senza sostenere l'esame, con il rilascio appunto dell'attestato.

È importante che anche questa scelta sia discussa e assunta concordemente durante la definizione o la verifica del PEI.

Valutazione degli alunni con disabilità nel Secondo Ciclo

Valutazione nel Secondo Ciclo




Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità viene **garantita la frequenza**, ma **non il conseguimento del titolo di studio**.

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

uno **curriculare**, o per **obiettivi minimi**, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;

uno **differenziato** che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

Valutazione nel Secondo Ciclo




Programmazione curricolare o **globalmente** riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi.

Chiamata spesso anche **programmazione per obiettivi minimi** anche se questa espressione non compare in nessuna normativa ufficiale.

Si parla di solito di obiettivi minimi facendo riferimento alla valutazione (= livelli minimi di apprendimento attesi), non alla progettazione dell'intervento: «Insegniamo solo i contenuti indispensabili». In caso di dubbio, meglio precisare.

Valutazione nel Secondo Ciclo



Anche in caso di **programmazione curriculare** va definito un Piano Educativo Individualizzato.

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, **globalmente**, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di **programmazione per obiettivi minimi**).

All'inizio dell'anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio.

Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati o no raggiunti.


Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Il PEI può essere curricolare in alcune materie e differenziato in altre?

Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l'ammissione alla classe successiva.

Valutazione nel Secondo Ciclo



Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione curriculare o per obiettivi minimi è la **definizione dei criteri o dei metodi di valutazione.**

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento.

Occorre in particolare definire bene il concetto di **equipollenza**: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Quest'anno sto seguendo un'allieva certificata per la quale a maggioranza il consiglio di classe ha deliberato un PEI per obiettivi minimi. Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti, anche grazie alle prove equipollenti, in quasi tutte le materie tranne in una. Il collega curricolare lamenta il fatto che l'allieva nella sua materia non mostra alcun interesse e che ha intenzione di non mutare la sua valutazione che è ampiamente insufficiente. Come faccio a far capire al collega che il debito che lui vuole attribuire all'allieva per punizione creerebbe non pochi danni psicologici...ho spiegato la situazione in tutti i modi ma dall'altro lato non si vuol sentire.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Se il collega ha seguito quanto concordato nel PEI, ma i risultati rimangono insufficienti, ha diritto a esprimere la sua valutazione negativa anche se dovrebbe secondo me riflettere su quel "non mostra alcun interesse": per un insegnante la motivazione è sempre un obiettivo su cui impegnarsi, non un dato di fatto di cui semplicemente prendere atto.

Non necessariamente il debito deve essere vissuto come una punizione: può avere ricadute positive in termini di responsabilizzazione e crescita. Anche una promozione immeritata, solo in quanto disabile, può procurare dei danni.

Dipende molto da come la faccenda viene gestito dagli adulti.

La situazione va in ogni caso affrontata collegialmente da tutto il consiglio di classe

Valutazione nel Secondo Ciclo

Esempi di applicazione del concetto di equipollenza nella valutazione intermedia:

Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.

Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.

Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.

Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative.

Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

In relazione ad un Pei per obiettivi minimi di un Istituto Superiore di Secondo Grado, la valutazione massima esprimibile dal docente curricolare per una verifica tarata sugli obiettivi minimi della disciplina deve essere limitata alla sufficienza, oppure il voto può riferirsi alla griglia adottata per l'intera classe, quindi con valori compresi da 0 a 10? Quali sono i riferimenti normativi in merito?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Questi aspetti rientrano nei criteri di valutazione: anche questi sono personalizzabili e nessuna norma può imporre procedure standardizzate.

Fondamentale è che nel PEI i criteri vengano definiti, e non lasciati al caso o all'arbitrio individuale.

Ricordo che l'espressione "obiettivi minimi" è riferita proprio ai criteri di valutazione e indica in sintesi quali sono le prestazioni necessarie per ottenere la sufficienza.

Queste prestazioni devono essere sostanzialmente analoghe a quelle richieste al resto della classe, altrimenti saremmo in regime di programmazione differenziata.

Bisogna capire bene cosa si intende per "verifica tarata sugli obiettivi minimi". Intanto vedere se sono stati adattati i contenuti o solo le modalità di somministrazione.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Abbiamo due situazioni estreme:

1 - Se la verifica è stata costruita in modo che lo studente deve svolgere correttamente "tutte" le prove previste per dimostrare di aver raggiunto questi obiettivi minimi, significa che il suo massimo corrisponde al minimo degli altri e quindi se fa tutto esatto prende 6. È una situazione capestro, da evitare se possibile, perché un solo errore dovrebbe portare all'insufficienza.


2 - Se, al contrario, la prova è stata personalizzata solo rispetto alle modalità di somministrazione ma i contenuti restano gli stessi (domande chiuse anziché aperte, tempi maggiori, riduzione solo quantitativa delle prove, uso di supporti compensativi non facilitanti...) ha diritto ad essere valutato con la stessa griglia degli altri e se fa tutto correttamente merita il 10.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Se siamo, come succede spesso, in una situazione mista si deciderà di volta in volta come regolarsi. L'importante è che questi criteri siano sempre definiti prima.

...

Valutazione nel Secondo Ciclo



Agli alunni con disabilità che seguono una programmazione di questo tipo si possono **certamente applicare tutte le forme di personalizzazione adottate normalmente per i DSA:**

- Uso di **strumenti compensativi** nelle verifiche, intendendo non solo quelli tecnologici ma anche quelli di supporto alla memorizzazione e all'esposizione (**mappe, schemi,...**);

- **Misure dispensative** ossia possibilità di non svolgere prestazioni ritenute faticose a causa della disabilità e non essenziali per l'apprendimento.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Sono un'insegnante di sostegno e referente per la disabilità presso l'I.I.S XXXXX di XXXXX. Nella nostra scuola da sempre abbiamo avuto problemi nel valutare ragazzi con programmazioni per obiettivi minimi. È possibile che se questi studenti svolgono verifiche scritte perfette possano prendere solo 6?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Difficile rispondere a una domanda specifica perché quando si parla di valutazione per obiettivi minimi si intendono spesso cose completamente diverse. Chi predispone le verifiche? Non l'insegnante di sostegno da solo spero. La condivisione con il docente curricolare è indispensabile. Allo stesso modo anche la valutazione finale va condivisa: non è l'insegnante curricolare da solo che assegna il voto. Le verifiche sono predisposte secondo le regole dell'equipollenza? Vengono personalizzate solo le modalità di somministrazione o c'è anche una riduzione dei contenuti, con eventuali facilitazioni?

...

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

...

È stato chiarito prima, tra insegnanti ma anche al ragazzo, quali sono i criteri di valutazione, ossia qual è la prestazione attesa e a quale voto corrisponde? Se le verifiche sono state ridotte o facilitate, e il ragazzo le sostiene in modo “perfetto” significa probabilmente che sono state troppo ridotte o troppo facilitate. Forse può anche provare a sostenere le stesse prove della classe e guadagnarsi una “vera” sufficienza.

Detto questo, è chiaro che non è corretto assegnare sempre 6 come voto massimo in questi casi: c'è qualcosa che non va. Sta a voi scoprire cosa non va.

Valutazione nel Secondo Ciclo



Programmazione differenziata

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difforni rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata **differenziata** e l'alunno non può conseguire il titolo di studio.

La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»


Se un alunno con 104 la famiglia non accetta percorso differenziato cosa accade? Perde il diritto al sostegno? Passa al percorso per obiettivi minimi?

Se la famiglia rifiuta la programmazione differenziata l'alunno conserva sia il sostegno che tutti i suoi interventi di personalizzazione. Ci si regola in modo diverso solo al momento della valutazione.

OM 90/01 art. 15 c. 5. : «In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione».

Nulla impedisce però di conservare le personalizzazioni che riguardano metodi e criteri di valutazione, e non contenuti, come ad esempio l'allungamento dei tempi nelle verifiche, l'uso di strumenti compensativi, la programmazione delle interrogazioni.

Valutazione nel Secondo Ciclo



Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Valutazione nel Secondo Ciclo



Negli anni successivi, l'alunno prosegue automaticamente con la programmazione differenziata.

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi.

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Avrei bisogno di un chiarimento sul passaggio da una programmazione differenziata ad una curriculare nella scuola secondaria di secondo grado. I genitori di uno studente valutato, per quattro anni, in base ad una programmazione differenziata, la rifiutano nel momento in cui il ragazzo arriva a frequentare la quinta classe. La normativa lo consente. Esiste una possibilità di dimostrare che lo studente non ha recuperato gli obiettivi disciplinari degli anni precedenti, del resto nemmeno perseguiti, per poter impedire questo atto di furbizia?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Riferimento normativo è l'Ordinanza Ministeriale 90 del 2001, tuttora valida per questi aspetti. Si trova facilmente in rete e consigliamo di leggere attentamente soprattutto il quarto e quinto comma dell'art. 15.

Queste “furbizie” non hanno nessuna giustificazione legale e non è assolutamente vero che la normativa le consente.

I genitori possono rifiutare la programmazione differenziata solo quando viene proposta la prima volta, di solito in classe prima, e in questo caso l'alunno verrà valutato come tutti gli altri, sostenendo le stesse prove della classe.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Se accettano la programmazione differenziata, l'alunno prosegue gli studi ma non è promosso, bensì ammesso alla classe successiva solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del suo piano educativo individualizzato. Ossia per continuare il percorso differenziato. Negli anni successivi è possibile rientrare dalla programmazione differenziata, e dare quindi validità al titolo di studio, ma l'OM 90/01 dice chiaramente che questa decisione spetta al Consiglio di Classe che deve accertare che l'alunno abbia raggiunto livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi. I genitori non hanno nessun titolo a decidere in questo ambito che riguarda la valutazione degli apprendimenti ed è di esclusiva competenza dei docenti.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Sulla possibilità di rientro dalla programmazione differenziata

OM. 90 /2001 art. 15 c. 4

[...]

In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. [...].

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati **livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali**, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Esame di Stato

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e alunni con disabilità

La valutazione si effettua **sempre in base al PEI**.

Se il PEI è **curriculare o su obiettivi minimi**, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un **regolare diploma** (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Se il PEI è **differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un **attestato delle competenze**

Esame di Stato

La valutazione si effettua sempre sul PEI.

Se il PEI è **curricolare o su obiettivi minimi**, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un **regolare diploma** (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

Per i candidati con PEI **curricolare** sono previsti, se necessari:

tempi maggiori per le prove scritte;

strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l'anno);

assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);

prove equipollenti.

Esame di Stato

La valutazione si effettua sempre sul PEI.

Se il PEI è **curricolare o su obiettivi minimi**, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un **regolare diploma** (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

Le prove equipollenti:

possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**;

devono **consentire di verificare** che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;

possono riguardare **anche la prima e la seconda prova**, ossia quelle inviate dal Ministero;

vengono **predisposte dalla Commissione**, eventualmente con l'aiuto di esperti.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Alunno di terza liceo linguistico, tetraparesi spastica con difficoltà nella scrittura (anche a computer) e nell'orale perché è lento, ha difficoltà e si stanca velocemente.

In sede di Pei i colleghi hanno espresso tutte le perplessità del mondo sulle prove equipollenti. Ad esempio i temi possono essere dettati all'insegnante di sostegno che li scrive? sarà accettata questa modalità in futuro durante l'esame di stato? potrà fare le lingue straniere solo orale? Anche la seconda prova che può essere equiparata alla prima nei modi?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Non capisco queste perplessità.

Nessuno obbliga a fare prove equipollenti in un certo modo. La normativa in pratica dice: voi della commissione potete far sostenere l'esame in modo diverso basta che alla fine il candidato dimostri di avere conoscenze e abilità sufficienti per conseguire il diploma. E tocca sempre a voi della commissione dire se effettivamente l'esame si è rivelato idoneo a dimostrare questo.

...

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

...

I temi possono essere dettati? Certamente sì. Rimarranno dei dubbi sull'autenticità della correttezza ortografica, da risolvere eventualmente in altri modi, ma i contenuti sono di sicuro quelli del candidato. Potrà fare le lingue straniere solo orale? Meglio, direi, agire in modo simile al tema ma in modalità mista: parte con testo dettato, parte domande a scelta multipla, parte inserita nel colloquio. Questo modo di procedere vale di sicuro anche per la seconda prova

Esame di Stato

La valutazione si effettua sempre sul PEI.

Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Se il PEI è **differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un **attestato delle competenze**

I candidati con PEI differenziato sostengono **prove predisposte appositamente per loro** dalla commissione.

E' possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno.

Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d'esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove.

Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

Esame di Stato

La valutazione si effettua sempre sul PEI.

Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Se il PEI è **differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un **attestato delle competenze**

DPR 122/2009 art. 9 c. 6

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un **attestato** recante gli **elementi informativi** relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Vorrei chiarimenti in merito alla situazione di un alunno con handicap dell'età di 21 anni frequentate la classe quinta di una scuola secondaria di secondo grado. I genitori hanno fatto richiesta di fermo pedagogico al consiglio di classe al fine di guadagnare un altro anno di permanenza nella scuola ovvero garantire al ragazzo la frequenza fino al 23° anno di età. Il timore del consiglio è che, fermando il ragazzo al quinto anno, per il prossimo non possa fruire dell'insegnante di sostegno, essendo quest'ultimo garantito solo per cinque anni. Aggiungo che il ragazzo ha frequentato i 5 anni senza alcuna ripetenza.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Non esiste il fermo pedagogico.

La mancata promozione alla classe successiva è una decisione di esclusiva competenza del consiglio di classe (i genitori non hanno nessuna voce in capitolo) da assumere unicamente in base alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come per qualsiasi altro alunno della scuola, solo che per gli alunni con disabilità la valutazione è riferita al loro PEI, non alla programmazione della classe.

Il CdC deve quindi dichiarare che gli obiettivi previsti non sono stati raggiunti, e questo dovrebbe già risultare, con gravi insufficienze, nelle valutazioni del primo quadrimestre.

...

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

...

Ma l'eventuale ripetenza non incide sul sostegno e non è vero che il sostegno sia garantito solo per 5 anni.

Se il CdC decide di far ripetere l'anno l'alunno presenterà dopo gli scrutini la domanda di iscrizione alla classe quinta e la sua presenza sarà conteggiata nell'organico di fatto del prossimo anno scolastico, anche per quanto riguarda il sostegno.

Valutazione

Alunni con DSA

Valutazione

Principale normativa di riferimento

DPR 122 2009	Regolamento valutazione degli alunni
Legge 170/2010	Legge su dislessia e altri DSA
DM 5669/2011	Decreto attuativo Legge 170
Linee guida DSA 2011	Allegate al DM 5669/11
OM esami 2° ciclo	Ordinanza annuale esami secondo ciclo (ultima: OM 11 del 29/5/15)
CM esami 1° ciclo	Varie circolari, con validità permanente: 3587/14, 49/10,
Regolamento INVALSI	Sia su esami 1° ciclo che su prove valutazione SNV

Legge 170 / 2010

Decreto attuativo MIUR

DM 5669/2011

Linee Guida DSA MIUR

Allegate al DM
5669/2011

Pronunciamenti vari
del MIUR sui BES
Bisogni Educativi Speciali
2012/2013

Normativa esami
e prove INVALSI
OM, circolari e regolamenti vari dal
2011 in poi

Accordo conferenza Stato - Regioni

25 luglio 2012

Decreto
interministeriale
Linee Guida
diagnosi precoce
DSA

17/4/2013

Normative regionali su
certificazione, diagnosi
precoce, presa in carico
abilitazione...

DPR 122 2009

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Legge 170 /2010

Art. 5 comma 4

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione

Il 2° comma dell'art. 6 illustra i principi da seguire nella valutazione ordinaria (esami esclusi) degli alunni con DSA.

...e attenzione disciplinari, a l'abilità

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto**, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di svolgimento delle prove - alla padronanza del contenuto, senza prescindere dal deficitario.

La valutazione deve consentire all'alunno di dimostrare quello che sa, senza essere penalizzato dal suo disturbo.

Questo si realizza mediante misure di personalizzazione che intervengono in particolare su:

- Tempi di effettuazione delle prove (non solo durata ma anche calendarizzazione);
- Loro strutturazione, ossia adattamento della modalità di somministrazione.

studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo

studente

livello di

l'applicazione

condizioni

prestazione da valutare

di effettuazione

delle prove

riservando particolare

attenzione

alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Si chiede di separare i contenuti disciplinari dagli aspetti legati all'abilità deficitaria (lettura, scrittura, correttezza ortografica, calcolo, memorizzazione...)

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare **attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.**

Nella valutazione intermedia è
pertanto possibile

Quello che è *possibile*
diventa impegno formale
della scuola se viene inserito
nel PDP

Nella valutazione intermedia è
pertanto possibile

**Assegnare tempi più lunghi nelle
verifiche**

Indicativamente il 30% in più, ma non è
vincolante

**Ridurre quantitativamente le verifiche se
non è possibile assegnare tempi
supplementari**

Se la riduzione è esclusivamente quantitativa
non comporta **nessuna penalizzazione**
nella valutazione

Nella valutazione intermedia è
pertanto possibile

Programmare le verifiche

concordando la loro calendarizzazione o
cadenza temporale.

evitando di concentrare più prove in uno
stesso giorno.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Una studentessa certificata come DSA è causa di preoccupazione per il Consiglio di classe. La ragazza, infatti, manifesta gravi difficoltà nella comprensione e nell'apprendimento dei contenuti curricolari, sia per carenze dal punto di vista cognitivo (come affermato sul PDP) sia per mancanza di applicazione nello studio. Spesso non si presenta a scuola il giorno delle verifiche programmate, costringendo i docenti a rimandarle, evitando accavallamenti con verifiche di altre discipline. La famiglia, anziché collaborare con la scuola, ha assunto un arrogante atteggiamento di sfida, aspettando che i docenti commettano un errore, per inviare a scuola minacce di ricorso da parte dei propri avvocati.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

... L'anno scorso la ragazza è stata promossa con 6 in tutte le materie, nonostante rischiasse la bocciatura, per un errore dei colleghi, i quali inavvertitamente avevano assegnato più di una verifica lo stesso giorno. Il timore di strascichi legali ha indotto il DS a costringere il CdC alla promozione in tutte le materie.

Quest'anno avevo stilato un patto scuola-famiglia, allegato al PDP, in cui si esplicitava che, in caso di assenze durante le verifiche programmate, lo studente sarebbe stato sottoposto a verifica la prima volta utile (salvo altre verifiche da sostenere nello stesso giorno). La famiglia della ragazza si rifiuta di firmare il PDP, non accettando tale clausola.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

....Inoltre, per un errore materiale di un collega, che ha interrogato la studentessa in un giorno in cui aveva una verifica programmata, i genitori hanno già fatto reclamo, presentandosi con gli avvocati a scuola e umiliando alcuni colleghi.

La situazione è insostenibile, la scuola sembra privata di ogni autorevolezza, e non le nego che i colleghi, memori degli sgradevoli avvenimenti dell'anno precedente, hanno paura e adottano criteri di valutazione molto più blandi per la ragazza in questione.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

... Mi chiedo se ci sono delle normative a cui la scuola si può appellare, per garantire un'equità di valutazione e per non essere costantemente umiliata dall'intraprendente arroganza di queste persone. Secondo lei è accettabile che la famiglia si rifiuti di firmare il PDP per via del patto scuola-famiglia? Come si potrebbe tutelare la scuola di fronte alla minaccia di ricorso?

Il fatto che un docente sbaglia, dimenticandosi di controllare la presenza di altre verifiche, può comportare la promozione della ragazza, sanando tutte le insufficienze presenti al momento degli scrutini?.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

La scuola non è assolutamente obbligata a subire una situazione del genere.

Basta seguire correttamente la normativa e le minacce dei genitori, avvocati compresi, non devono fare nessuna paura. In base alla normativa vigente (DM 5669/11 in particolare) lo studente con DSA ha diritto a modalità di valutazione che gli consentano di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, senza essere penalizzato dal suo disturbo. Trasformare queste sacrosante tutele in una specie di diritto all'impunità, oltretutto con atteggiamenti così arroganti, è inaccettabile non solo perché lesivo della dignità della scuola ma perché contrario ad ogni principio educativo.

Non c'è nessun diritto alle interrogazioni programmate. È una forma di tutela che può essere inserita nella didattica personalizzata, e formalizzata nel PDP, ma che richiede rispetto reciproco degli impegni.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

... Se la ragazza non si presenta a scuola il giorno in cui è stata concordata la verifica, salvo casi particolari e ben documentati, salta l'accordo e viene interrogata come gli altri. Se la famiglia rifiuta di sottoscrivere un principio elementare come questo, la scuola procede lo stesso. È nel suo pieno diritto.

Ricordo che il PDP è un documento redatto dalla scuola in raccordo con la famiglia (Linee Guida MIUR DSA 2011). Può essere concepito anche come un "patto" con la famiglia, e in questi casi va ovviamente sottoscritto, ma questo non è indispensabile. Se la famiglia non collabora la scuola procede da sola, senza avere nessuna paura dei ricorsi.

Quanto all'ingerenza degli avvocati: queste persone esterne si rapportano solo con il dirigente, mai con gli insegnanti. Non deve avvenire quello che lei dice: «i genitori hanno già fatto reclamo, presentandosi con gli avvocati a scuola e umiliando alcuni colleghi».

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

... Gli avvocati presentano reclamo alla scuola e parlano con il DS o un suo rappresentante. Successivamente il DS chiede chiarimenti agli insegnanti coinvolti e prepara le sue controdeduzioni.

Un singolo errore nel calendario delle verifiche non annulla di sicuro la validità della valutazione complessiva. Ma va responsabilizzata anche la ragazza: nel caso dovesse avvenire una sovrapposizione di verifiche dovrà segnalarlo subito, non stare zitta pensando così di poter successivamente rivalersi con gli avvocati di famiglia.

Con la situazione da lei descritta la scuola non ha nulla da temere dai ricorsi. Basta ovviamente che tutto venga ben registrato e documentato

Nella valutazione intermedia è
pertanto possibile

Personalizzare le verifiche

certamente nella forma (secondo criteri di equipollenza) ma se necessario anche nei contenuti.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Esempi di applicazione del concetto di equipollenza nella valutazione intermedia:

Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.

Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.

Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.

Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative.

Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

**Nella valutazione intermedia è
pertanto possibile**

Prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale

Se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova scritta dipenda dal disturbo (difficoltà a scrivere) e non effettivamente dalla mancata conoscenza dei contenuti, offrire la possibilità (sempre o solo se necessario) di integrare la prova scritta con una orale.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Per quel che riguarda i Dsa mi stavo chiedendo come si può fare la compensazione orale di uno scritto di italiano nel caso specifico di un tema.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

La compensazione dello scritto con orale si applica soprattutto per verificare in modo diverso, senza che questi ragazzi siano penalizzati dal loro disturbo, la conoscenza di contenuti disciplinari. In un tema, dove si valutano altre competenze, questa compensazione non può essere che parziale e riferita, oltre che ad aspetti formali, a eventuali descrizioni, narrazioni o argomentazioni che per iscritto sono risultate carenti. Ma senza dispense immotivate perché anche i DSA devono imparare a scrivere. "Devono" per loro, ovviamente, non per l'insegnante.

Nella valutazione intermedia è
pertanto possibile

Usare strumenti compensativi.

Ricordiamo la definizione di strumenti
compensativi:

***sollevano l'alunno o lo studente con
DSA da una prestazione resa
difficoltosa dal disturbo, senza
facilitargli il compito dal punto di vista
cognitivo.***

(dalle Linee Guida DSA del MIUR, 2011).

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Mio figlio frequenta la seconda liceo. Nel PDP ho scritto e i docenti hanno firmato, che nelle verifiche scritte di lingua inglese, nel caso di lavoro su testi di letteratura o testi di comprensione, lui potesse avere prima a casa il testo per poterlo tradurre in modo da lavorare durante la verifica, solo sulle domande di comprensione. La docente mi ha detto che se ci sono gli estremi normativi lo farà. Può cortesemente aiutarmi?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Intanto devo osservare che non è compito dei genitori scrivere il PDP: possono fare delle proposte, ma il documento è di competenza della scuola (DM 5669/11 art. 5).

Principale riferimento normativo su questi argomenti sono le Linee Guida DSA del 2011, in particolare il paragrafo "Didattica per le lingue straniere" di pag. 19. Vi si legge, tra l'altro:

«Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.»

È simile al procedimento da lei indicato, ma a casa si dovrebbe lavorare solo sulla "decodifica superficiale" (primo livello della lettura, in pratica) e, soprattutto, si tratta di indicazioni didattiche non automaticamente estendibili alla valutazione.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

... Pensare che le verifiche possano ridursi solo a prove di comprensione su un testo tradotto in italiano a casa, e quindi non si sa da chi, è eccessivamente riduttivo; meglio, secondo me, prevedere riduzioni quantitative dei compiti (vista l'impossibilità di dare tempi aggiuntivi), fornire in un mini glossario l'elenco dei termini meno comuni utilizzati nel brano (assimilabile a uno strumento compensativo), adattare i criteri di valutazione considerando in modo diverso i vari tipi di errore...

Di sicuro la procedura da lei proposta non è applicabile all'esame di stato.

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

DM 560

Il 3° comma dell'art. 6 si occupa degli Esami di Stato.

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

3. Le **Commissioni degli esami di Stato**, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

DM 5669

Dopo alcune indicazioni di principio (tengono in debita considerazione) si esplicitano le tutele ammesse.

La prima riguarda i tempi più lunghi.

Art. 6 – Forme di verifica

3. Le Commissioni dei concorsi del secondo ciclo di istruzione, nelle specifiche situazioni soggettive, individuano le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, **possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari**. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Un Presidente di Commissione per gli esami di maturità, asserisce che la normativa, per gli alunni con DSA non prevede il tempo in più in quantità del 30% per le verifiche scritte e di conseguenza non lo ha voluto concedere all'alunna durante le prove.

Effettivamente io sono andata a controllare e il 30% è indicato nel DM5669 e nelle relative linee guida, ma solo quando si parla degli Atenei.

Deduco, quindi, che per il percorso scolastico non è specificato?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Ecco cosa dice la normativa:

DM 5669 – 12 LUGLIO 2011

ART. 6 COMMA 3. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari.

LINEE GUIDA

3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA.
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE.

..... In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

Si possono utilizzare gli strumenti compensativi

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, **l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi** e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Le scrivo per avere una delucidazione in merito alle verifiche scritte per alunni Dsa. Alcune colleghe di matematica e inglese, nella preparazione delle verifiche per alunni Dsa, tolgono degli esercizi (su 10 i ragazzi ne devono fare 6)... Ora, tali docenti, leggendo la normativa sugli esami di stato, hanno dubbi... per quel che io so, i ragazzi Dsa non dovrebbero avere dei compiti scritti ridotti ma hanno diritto ad utilizzare strumenti quali mappe, schemi, formulari e ad avere più tempo. Le prove della maturità non si possono mica ridurre! Secondo lei sbaglio a far presente questo ai colleghi? O sono io in torto?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Gli alunni con DSA possono usufruire di tempi aggiuntivi durante le verifiche scritte, e questo vale anche per le prove d'esame. Nelle verifiche in corso d'anno è spesso impossibile allungare i tempi per cui si rimedia riducendo la prova: sarà una riduzione puramente quantitativa, che non rappresenta una facilitazione e non influisce nella votazione.

All'esame le prove non si possono ridurre ma neppure è necessario perché si possono allungare i tempi senza problemi.

Quando si avvicina l'esame è bene far presente questo ai ragazzi e possibilmente prevedere, prima dell'esame, almeno una simulazione in cui affronteranno una prova completa ma con tempi dilatati.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Mi hanno detto che le mappe concettuali non si possono usare durante le verifiche o gli esami perché equivalgono come copiare. Realmente è così? C'è qualche legge che lo vieta o all' contrario lo prevede? Mi sarebbe molto utile.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Le mappe si possono usare durante le verifiche e gli esami, basta siano considerate strumento compensativo e come tali inserite nel PDP. V. Linee Guida MIUR sui DSA del 2011 a pagina 7.

Consultare una mappa non equivale assolutamente a copiare: le mappe “sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria” (V. sempre Linee Guida) ossia, in questi casi, organizzare le conoscenze, esporle, visualizzare i collegamenti, memorizzare...

Se c’è il rischio che consultare la mappa equivalga a copiare, significa probabilmente che la mappa è fatta male e tocca alla scuola insegnare ad usare in modo più efficace questi strumenti. Copio sempre dalla Linee Guida: “L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.”

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Se sulla certificazione di un alunno DSA è specificato discalculia, per l'esame di Stato (ex maturità) si possono chiedere le prove speciali per dsa x il compito di italiano e quello di inglese?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE»

Agli esami di stato il candidato con DSA può usare strumenti compensativi, non sono previste prove speciali. A meno che non intenda come tali l'adattamento dei testi (ad esempio il formato digitale) necessario per poterli usare. Gli strumenti compensativi ammessi sono quelli previsti nel PDP (v. OM 11/2015 art. 23) e non dipendono dalla diagnosi ma dalla convenienza del loro uso. Ricordiamo sempre, è importante, quello che viene detto sugli "strumenti compensativi" nelle Linee Guida sui DSA del 2011: «sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo». Non sono pertanto un'agevolazione, ma un atto di equità.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

...

Non è la commissione che sceglie gli strumenti compensativi, ma il CdC attraverso il PDP. La commissione può però rifiutarli nel caso non rispondano ai requisiti di legge, in particolare se ritiene rappresentino una facilitazione impropria.

Ricordo infine che la diagnosi di DSA non si può mai limitare alla formulazione sintetica (dislessia, discalculia ecc.) ma va espressa sempre in modo funzionale (v. Accordo Stato Regioni sulle certificazioni DSA del 2012). Associare in modo rigido gli strumenti compensativi ai vari disturbi (ad esempio: dislessia= sintesi vocale, discalculia= calcolatrice) è sempre un errore. L'attribuzione può essere solo funzionale: lo strumento è efficace, non è efficace.

Si possono personalizzare i criteri di valutazione, considerando maggiormente i contenuti rispetto la forma (ossia gli errori)

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e **adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Notare che rispetto alle indicazioni per la valutazione intermedia (comma 2) è scomparsa la possibilità di strutturare le

**prove. Ne consegue che le prove d'esame
3. devono essere le stesse.**

del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

...

Si distingue tra dispensa ed esonero.

- **dispensa**: solo dalle prestazioni scritte, convertite in orale. Diploma valido

- **esonero**: se la lingua è eliminata totalmente.

Si perde la validità del titolo di studio

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **dispensare** alunni e studenti **dalle prestazioni scritte** in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

...

DM 5669 2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

- **certificazione** di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- **richiesta** di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera **presentata dalla famiglia** o dall'allievo se maggiorenne;
- **approvazione da parte del consiglio di classe** che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). ...

**Valutazione
formalizzata:
Esami di Stato
e prove INVALSI**

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Alunni con disabilità



PRIMO CICLO

Ex Licenza Media



SECONDO CICLO

Ex Esame di Maturità

Alunni con DSA

**Altri alunni BES individuati dalla
scuola**

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato primo ciclo**

Compresa prova
INVALSI

Disabilità

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate in
base al PEI

Supporto di un
assistente

Possibilità puramente teorica: si costruiscono le prove in base al tempo disponibile e alle capacità di resistenza del candidato.

Le prove si possono personalizzare liberamente. Non ci sono vincoli o livelli minimi da rispettare se non il fatto che il candidato deve essere in grado di produrre una prestazione intenzionale e valutabile.

L'assistente interviene nella prova come definito in sede di PEI (supporto all'autonomia, mediatore, organizzatore, facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Compresa prova
INVALSI

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.**
(Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Compresa prova
INVALSI

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

In caso di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la prova orale sostitutiva ha di fatto una funzione equipollente.

Assistente per eventuale lettura ad alta voce

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Compresa prova
INVALSI

Disabilità	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Stessi tempi degli altri
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente	Nessun assistente

Si può interpretare la lettura ad alta voce come supporto compensativo

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Possibilità puramente teorica:
si costruiscono le prove in
base al tempo disponibile e alle
capacità di resistenza del
candidato.

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

L'assistente interviene nella
prova come definito in sede di
PEI (supporto all'autonomia,
mediatore, organizzatore,
facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici
Prove personalizzate	Prove equipollenti
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente

«possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o **modi diversi**, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti **devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame**».
(OM annuale esami)

Ha il compito di consentire al candidato disabile di sostenere il suo esame in **autonomia** (Non è un facilitatore!)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Per DSA e altri BES, stesse norme all'esame di primo e secondo ciclo	
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici		
Prove personalizzate	Prove equipollenti		
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente		

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Norma generale:

Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

Personalizzazioni possibili in sede di prove INVALSI

NB: vale solo per le prove del Sistema Nazionale di Valutazione (scuola primaria e secondaria di secondo grado).

La prova INVALSI dell'Esame di Stato del primo ciclo rientra nell'Esame e segue le norme generali.

Personalizzazioni possibili in sede di prove INVALSI

- 1 Alunni con disabilità **sensoriale o motoria**
- 2 { Alunni con **altri tipi** di disabilità
Alunni con **DSA**
- 3 Altri alunni **BES** individuati dalla scuola in base ad una **diagnosi medica**
- 4 Altri alunni **BES** individuati autonomamente dalla scuola (**senza diagnosi medica**)

Personalizzazioni possibili in sede di prove **INVALSI**

Esclusa la prova INVALSI
dell'esame 1° ciclo che segue le
norme generali sugli esami

Disabilità Motoria o sensoriale	Disabilità cognitive o altro e DSA	Alunni con Bes individuati dalla scuola	
		Con diagnosi medica (Disturbi Evolutivi Specifici)	Senza diagnosi medica
<p>Possono avere prove adattate (braille, ingrandite, digitali, audio).</p> <p>Per il resto, come gli altri.</p> <p>Non vengono conteggiate nella statistica se, secondo la scuola, gli adattamenti non sono stati adeguati.</p>	<p>La scuola decide se e come far sostenere la prova.</p> <p>In caso di prova standard, possono essere conteggiate nella statistica se, secondo la scuola, gli adattamenti compensativi sono stati adeguati.</p>	<p>Equiparati a disabilità e DSA</p>	<p>La prova va somministrata e conteggiata come per tutti gli alunni, nessuna personalizzazione è possibile.</p>

Grazie dell'attenzione!

Per contatti/approfondimenti:

La mia mail:

flavio.fogarolo@tin.it

**Sito personale con materiali vari: articoli,
slide e bibliografia:**

www.flaviofogarolo.it

**Gruppo Facebook di consulenza sulla
normativa: [NORMATIVA INCLUSIONE](#)**